



COMUNE DI CAPOLIVERI
(Provincia di Livorno)

ARCIPELAGO

a Km 0

**“MERCATO DEI
PRODOTTI TIPICI
*delle ISOLE TOSCANE”***

Regolamento approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____;

DISCIPLINARE DI MERCATO
Ai sensi del D.M. 20 novembre 2007

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato ubicato nel centro storico di Capoliveri, denominato **ARCIPELAGO a Km 0** “mercato PRODOTTI TIPICI delle ISOLE TOSCANE”;

L'amministrazione Comunale di Capoliveri, al fine di valorizzare le proprie risorse turistiche ed offrire agli utenti presenti sul proprio territorio un'occasione di attrazione e servizi, nell'ambito delle manifestazioni, organizza e promuove la manifestazione di cui sopra con cadenza quindicennale nel **periodo compreso tra aprile e ottobre** di ciascun anno;

A tal fine l'Amministrazione Comunale di Capoliveri, sentite le Associazioni di Categoria ed il locale comando di Polizia Municipale, individua annualmente l'area o le aree all'interno del centro storico per lo svolgimento del mercato e ne fissa il numero dei partecipanti;

L'orario di svolgimento delle attività nell'ambito del mercato è stabilito nel seguente modo:

a- occupazione posteggio	18,30 – 19.30
b- vendita e/o promozione dei prodotti	19,00 – 24.00
c- sgombero posteggi	24.00 – 00.30

2. Il rispetto del presente disciplinare, in ogni sua parte, è condizione necessaria per l'accesso e la permanenza all'interno del mercato.

Art. 2
(Soggetti)

1. Sono ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato gli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, la cui azienda agricola sia ubicata nelle Isole dell'Arcipelago Toscano e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007.
Sono ammesse a partecipare anche le seguenti tipologie di imprese:
 - a) ARTIGIANI settore alimentare e non alimentare;
 - b) ARTISTI riconosciuti su specifico invito da parte del comitato di gestione del mercato;
 - c) SCUOLE (private e pubbliche),
 - d) ASSOCIAZIONI od ENTI;
2. La partecipazione al mercato da parte delle imprese può avvenire anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese ovvero di altre forme associative.
3. Al fine di garantire il controllo circa la provenienza dei prodotti offerti in vendita come previsto dal comma 3 del citato art. 2 del D.M. 20 novembre 2007, i soggetti di cui al precedente comma 1 devono adempiere agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Art. 3
(Prodotti offerti in vendita)

1. All'interno del mercato possono essere offerti in vendita prodotti di cui art. 2 comma 1 degli imprenditori ammessi, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle aziende degli imprenditori ammessi nel mercato.
2. Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione o valorizzazione di cui al comma precedente possono essere svolte anche all'interno del mercato.
3. I medesimi imprenditori possono vendere, oltre ai prodotti di cui al comma 1, anche prodotti provenienti da aziende ubicate nelle Isole dell'arcipelago Toscano, a condizione che questi ultimi non siano prevalenti rispetto ai prodotti delle proprie aziende
4. I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; I prodotti, in ogni caso, devono portare in etichetta, o per quelli , non confezionati mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. I medesimi prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati e loro derivati.

Art. 4
(Norme igienico-sanitarie. Attrezzature per la vendita)

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato devono essere rispettate le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 nei limiti di applicabilità delle stesse alla produzione primaria.
2. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati, o venduti al pezzo a prezzo prefissato, a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.
3. Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area circostante in ragione di metà della distanza con i posti o spazi adiacenti , pena la decadenza di partecipazione al mercato.

Art. 5
(Modalità di vendita)

1. I prodotti offerti in vendita nel mercato devono riportare l'indicazione del prezzo, con la relativa unità di misura utilizzata, in modo chiaro e ben leggibile.
2. Fermo restando il rispetto della disciplina della materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato sono tenuti ad agevolare la raccolta dei medesimi rifiuti da parte dei competenti soggetti. Gli imprenditori devono, altresì, effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzare imballaggi recuperabili e sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci.
3. Ciascun imprenditore ultimata l'attività di vendita provvederà a depositare i rifiuti nel luogo, adiacente al mercato e facilmente accessibile da parte degli operatori addetti alla raccolta, individuato dal Comitato di gestione del mercato o dall'autorizzazione comunale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato DM 20 novembre 2007.

4. Non è consentita la vendita, ma la sola esposizione a titolo promozionale, alle imprese i cui prodotti sono presenti nella rete commerciale al dettaglio del Comune di Capoliveri.

Art. 6
(Gestione del mercato)

1. La gestione del mercato spetta ad un comitato composto da:
 - Assessore al Commercio o suo delegato;
 - Responsabile Area commercio o suo delegato del Comune di Capoliveri;
 - Responsabile area di Vigilanza o suo delegato;
 - Rappresentante associazione di categoria presenti sul territorio;
 - Rappresentante degli operatori del mercato con sola funzione consultiva;
2. Il Comitato è competente a ricevere le domande di ammissione al mercato da parte degli imprenditori interessati, sulla base di apposito modello a tal fine da esso formulato. A seguito di tali domande, il Comitato predispone l'elenco dei soggetti ammessi, nel caso in cui il numero delle domande risulti superiore a quello dei posti o degli spazi disponibili, formula una graduatoria sulla base di criteri preferenziali di assegnazione che, nell'ordine sono:
 - la sede legale dell'impresa e l'ubicazione dell'azienda nel territorio del Comune che ha autorizzato l'istituzione del mercato;
 - produzione di prodotti biologici certificati;
 - l'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione o di presentazione presso la sede comunale;Nella assegnazione dei posteggi da parte della commissione, dovrà essere evidenziata l'omogeneità del mercato.
3. In caso di due assenze consecutive, salvo che l'assenza sia dipesa da gravi motivi documentati, può essere disposta dal comitato l'esclusione dell'imprenditore dal mercato, con conseguente assegnazione del posto o spazio resosi libero ad altro imprenditore interessato.
4. Il Comitato di gestione del mercato è, altresì, competente per tutti gli adempimenti ad esso demandati dal presente disciplinare.

Art. 7
(controlli sull'attività esercitata nel mercato)

1. Il Comitato di gestione del mercato svolge attività di controllo in ordine al rispetto delle disposizioni del presente disciplinare. In particolare, spetta al Comitato controllare l'osservanza da parte degli imprenditori ammessi alla vendita diretta nel mercato delle disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti offerti in vendita e dell'obbligo relativo all'utilizzo del posto o dello spazio assegnato.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, il Comitato di gestione del mercato si avvale dei propri componenti ovvero del personale dipendente;
3. Sono fatte salve le attività di controllo di competenza dell'Amministrazione comunale;

Art. 8
(Spese di gestione del mercato)

1. Al fine di consentire il migliore funzionamento del mercato, anche in considerazione delle spese necessarie all'utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso attive, gli operatori sono esonerati dall'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico in quanto trattasi di iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Capoliveri.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato sono responsabili in via esclusiva, nell'esercizio di detta attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile;
2. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta o di promozione nell'ambito del mercato si impegnano, con la sottoscrizione della domanda di ammissione di cui all'art. 6, comma 2, al rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare.
3. Nella domanda di ammissione è prevista una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, relativa all'inadempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare, all'art. 2 comma 2, agli art. 3, 4, 5, comma 1, all'articolo 6, comma 4, nonché al precedente primo comma.
4. Il Sindaco, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, per motivi di sicurezza pubblica o per cause particolari, può modificare o annullare il mercato, disponendo, ove possibile una diversa collocazione;
5. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nel citato DM 20 novembre 2007.